

ADNOTATIONES IN IUS CANONICUM

Hrsg. von Elmar Güthoff und Karl-Heinz Selge

50



***CLARISSIMO
PROFESSORI DOCTORI
CAROLO GIRALDO FÜRST***

In memoriam Carl Gerold Fürst

Herausgegeben von Elmar Güthoff,
Stefan Korta und Andreas Weiß

La costituzione di Ordinariati nella prassi pastorale dell'attenzione dei fedeli orientali

Juan Ignacio Arrieta

Nel corso del XX secolo la Chiesa ha risolto in vari modi l'attenzione pastorale ai fedeli di rito orientale dimoranti nella c.d. diaspora. In certi casi quest'attività si è organizzata a partire dalle strutture diocesane, con parrocchie o missioni pastorali di diritto latino, sottoposte al corrispondente Vescovo diocesano. Altre volte, invece, man mano che si generalizzava il flusso migratorio a partire dai territori d'antica tradizione orientale, e miglioravano le tecniche legislative, si è proceduto anche a creare strutture orientali di tipo diocesano – Eparchie o Esarcati –, sempre con qualche forma di dipendenza dalla Sede Apostolica.

Nello stesso periodo si è fatto anche ricorso a „strutture“ – detto al plurale – ibride, aventi, cioè, elementi di diritto latino e di diritto orientale, che in vari luoghi sono servite a raggruppare le comunità orientali conferendo loro una certa autonomia ecclesiale: così sono nati gli Ordinariati per i fedeli orientali. Si è trattato di un fenomeno sorto dalla „prassi“ di governo dell'attuale Congregazione per le Chiese orientali¹, senza un preciso quadro normativo a monte simile, per esempio, a quello che per i Vicariati castrensi rappresentava l'Istruzione *Sollemne semper*². E' stata, poi, una prassi in continua evoluzione lungo il secolo, seguendo il progresso delle situazioni pastorali concrete e le modifiche dell'ordinamento della Chiesa.

1. Evoluzione giuridica degli Ordinariati per fedeli orientali

In questo processo sono sorte figure che, dal punto di vista tecnico, risultano diverse, anche se, rispondendo ad alcune caratteristiche comuni, vengono „chiamate“ allo stesso modo. Gli Ordinariati per i fedeli di rito orientale hanno rap-

¹ Brogi, Marco. Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa „sui iuris“ (in: REDC 53 [1996], p. 130), osserva giustamente che si tratta di un istituto „*praeter ius*“, il che vale sia per l'ordinamento latino che per quello orientale; come si cercherà di mostrare in queste pagine, tuttavia, gli elementi strutturali e la logica della figura appaiono corrispondere all'ordinamento canonico latino.

² Cfr. SC Consist. Istr. *Sollemne semper*, del 23 aprile 1951, in: AAS 43 (1951), p. 562-565.

presentato, per così dire, una categoria giuridica polivalente, che funge da „asso nella manica“ per ricomporre situazioni pastorali complesse in termini, soprattutto, di rapporti giurisdizionali interrituali. All'interno di questa categoria di figure, però, si è poi consolidato un concreto modello di struttura analogo alle circoscrizioni ecclesiastiche personali del diritto latino, che – per ora – ben potrebbe rispondere al nome di „Ordinariato latino per i fedeli di rito orientale“, anche se in futuro potrebbe subire altri sviluppi.

Obiiettivo di questo studio è soltanto presentare succintamente l'evoluzione di questa prassi giuridica riguardanti gli Ordinariati per i fedeli orientali così come risulta dalle successive annate dell'Annuario Pontificio, cercando di deferenziare le diverse tipologie che all'interno di tale denominazione è dato distinguere, lasciando ad altro momento la concreta considerazione della figura, simile alle altre circoscrizioni personali presenti oggi nel diritto latino³, e alle potenzialità che potrebbe avere un suo sviluppo futuro per risolvere svariati conflitti di giurisdizione.

Trattandosi di un istituto nato dalla prassi della Curia Romana, occorre anzitutto dire una parola sulla „fonte“ utilizzata per registrare l'evoluzione della figura nel tempo. Malgrado occasionali inesattezze, le varie annate dell'Annuario Pontificio rappresentano la fonte insostituibile per individuare lo stato dei fatti, giacché tali annate sono fonte primigenia della praxis curiae e dell'organizzazione della Chiesa cattolica, come pure elemento certo per constatare il grado di comprensione (teologica e giuridica) d'una determinata figura in un dato momento della storia recente. Questo accade concretamente rispetto dell'istituto di cui ci occupiamo.

Tre sono i principali periodi in cui possiamo classificare l'evoluzione degli Ordinariati come strumento per l'attenzione dei fedeli di rito orientale in diaspora. Il primo periodo va dalle iniziali esperienze di attenzione pastorale organizzata a questi gruppi, all'indomani della codificazione del 1917, fino alla prima „codificazione“ dei canoni orientali riguardanti la costituzione gerarchia col motu proprio *Cleri sanctitati*, nel 1957. Il secondo periodo copre il decennio successivo, fino agli anni seguenti al Concilio Vaticano II, in cui tutte le circoscrizioni della Chiesa ricevettero il taglio „comunitario“ che la ecclesiologia conciliare aveva sostenuto. Un terzo e ultimo periodo di evoluzione, infine, è quello che giunge fino ai nostri giorni, e comprende la codificazione latina del 1983 e, soprattutto, quella orientale del 1990.

³ Sull'argomento, vedi di recente il puntuale studio di Kaptijn, Astrid, Gli ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria, in: Cristiani orientali e Pastori latini. Atti del XIV Convegno internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 15-16 aprile 2010, a cura di Pablo Gefaell (in stampa: sarà citato senza indicazione delle pagine).

1.1. Primo periodo: L'avvio di una prassi

Nell'edizione dell'Annuario Pontificio del 1926 compare, per la prima volta, una sezione speciale intitolata „Prelati di rito orientale aventi giurisdizione ordinaria personale e territoriale“⁴. Nove anni prima era stato promulgato il *Codex Iuris Canonici*, e sia la terminologia che le categorie usate dall'Annuario sono quelle del Codex latino, malgrado ci si occupasse in questo caso di tematiche orientali.

In questa categoria era raggruppato un totale di otto diverse giurisdizioni, ciascuna delle quali identificata col rispettivo nome del Paese o della Regione in cui agisse il Prelato. Per la maggior parte erano state create negli anni Venti, eccezion fatta per due di loro (Turchia e Canada⁵), costituite, rispettivamente, nel 1911 e 1912. Ai Prelati elencati in questa sezione era stato dato l'incarico della cura pastorale di fedeli di un rito orientale determinato (ruteni, bizantini, armeni), col titolo di Ordinario o di Amministratore apostolico.

Quattro anni dopo, nel 1930, l'Annuario Pontificio registra tre variazioni⁶: era scomparso il Prelato incaricato dei ruteni (Siret, in Bukovina), e venivano costituiti, con uguale modalità, un Amministratore apostolico per i bulgari di rito bizantino, ed un Ordinario „per i Russi dell'impero Cinese“, con sede a Harbin.

Lo studio comparativo dei dati dell'Annuario Pontificio mostra quali erano le caratteristiche che allora accomunavano queste realtà attorno alla stessa figura. Si trattava, in primo luogo, di „uffici ecclesiastici“ costituiti stabilmente dalla Santa Sede con compiti di natura pastorale, ma non di vere e proprie comunità di fedeli raggruppate in maniera autonoma. Questi uffici pastorali, in secondo luogo, venivano configurati attorno alla giurisdizione „ordinaria“, come diceva il titolo della sezione dell'Annuario: una giurisdizione derivata, dunque, dall'ufficio che veniva assegnato a questi Prelati (cann. 197, 200 § 2 CIC/1917). La portata giuridica di tale ufficio è, poi, legata alla condizione d'Ordinario proprio, concetto enunciato nel can. 198 CIC/1917. Assumendo questa carica, di conseguenza, si aveva sui fedeli (giurisdizione personale) dimoranti nella regione indicata (ambito territoriale) quella giurisdizione che il CIC/1917 affidava all'„Ordinario“. In quarto luogo, inoltre, le categorie tecniche adoperate – potestà ordinaria, Ordinario, Amministratore apostolico, potestà personale, ecc. – corrispondevano tutte al diritto latino codificato pochi anni prima: la figura pastorale era,

⁴ Cfr. AnPont 1926, p. 362: sei Prelati erano Ordinari e due erano Amministratori apostolici.

⁵ Sull'Ordinariato ruteno in Canada, fonte importante di questo istituto, vedi l'accurata monografia di Marti, Federico, *Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra ottocento e novecento*, Milano 2009.

⁶ Cfr. AnPont 1930, p. 384-385.

dunque, costituita con strumenti tecnici di diritto latino. Infine, anche se i fedeli affidati a ciascun ufficio pastorale appartenevano ordinariamente allo stesso rito, vi era già in queste prime esperienze casi in cui si assegnavano al Prelato fedeli di riti diversi⁷: questa sarà una caratteristica del tipo di Ordinariato che ci interessa approfondire in modo speciale.

Dieci anni più tardi, poi, l'intera situazione appare grossomodo consolidata, con poche varianti. L'Annuario Pontificio del 1940 registra un totale di undici „Prelati di rito orientale aventi giurisdizione ordinaria personale e territoriale“⁸, essendo stati costituiti nel frattempo un nuovo ufficio di Ordinario (Eritrea) e due Amministratori apostolici (armeni in Rumania e caldei in Siria).⁹

Nell'Annuario Pontificio del 1940, inoltre, l'incarico dell'Ordinario „per i Russi nell'impero Cinese“, in Manciuuria, appare ulteriormente specificato: „Ordinario per i Russi di rito bizantino slavo e per tutti i fedeli di rito orientale“. L'istituto prosegue così l'apertura della figura alla pluralità rituale.

Nell'ultimo periodo degli anni Quaranta, avviati i lavori della prima codificazione orientale, ai tempi di Pio XII, si riscontra l'apparizione in questa stessa sezione dell'Annuario Pontificio di categorie nuove, proprie della disciplina orientale. In un buon numero di casi, difatti, l'ufficio d'Ordinario si trasforma in quello di „Esarca apostolico“; mentre si continua a parlare ancora di Vicario generale, e non di gerarca, sia in riferimento agli Ordinari che a questi Esarchi apostolici.

In tale senso, dunque, l'Annuario Pontificio del 1950 annota in questa sezione un totale di quindici „Prelati“ con giurisdizione.¹⁰ L'ufficio d'Ordinario per il Canada è diviso in tre nuovi Esarcati apostolici, corrispondenti a tre diverse zone del Paese, e viene creato in Polonia un altro Esarcato per i fedeli ruteni di rito bizantino. Non tutti gli uffici d'Ordinario, tuttavia, appaiono trasformati in uffici di Esarca apostolico, aspetto che occorrerà approfondire. Né, peraltro, viene creata una nuova sezione nell'Annuario Pontificio per raggruppare gli Esarcati apostolici, ma inizia, invece, la trattazione congiunta, nella stessa sezione dell'Annuario, di figure pastorali configurate secondo tradizioni giuridiche differenti (Esarca apostolico, Ordinario o Amministratore apostolico), che in prospettiva potrebbero risultare realtà disomogenee anche sotto profili più sostanziali.

⁷ L'Ordinario di Harbin, e l'Amministratore apostolico di Miszkoles in Ungheria.

⁸ Cfr. AnPont 1940, p. 541-542.

⁹ Cfr. AnPont 1950, p. 618. In questa annata non si fa menzione dell'Amministratore apostolico di Miszkoles (in Ungheria), ma l'ufficio appare regolarmente menzionato nell'Annuario del 1950.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, p. 617-619.

1.2. L'influsso del motu proprio *Cleri sanctitati*

La seconda fase nell'evoluzione di queste figure inizia con la promulgazione, intorno agli anni Cinquanta, delle norme dettate da Pio XII per unificare la disciplina canonica orientale, principalmente, per ciò che adesso ci riguarda, col motu proprio *Crebrae allatae*¹¹, nel 1949, e col motu proprio *Cleri sanctitati*¹² nel 1957.

Il *Cleri sanctitati* proporzionò elementi tecnici nuovi per queste figure permettendo di differenziare meglio quelli che gravitano nell'ambito del diritto orientale da quelli appartenenti alla disciplina latina. In concreto, il can. 366 del motu proprio *Cleri sanctitati* stabilì che l'„Esarca apostolico“ presiede a nome del Romano Pontefice, i fedeli del proprio rito, nei territori non soggetti al Patriarca o Arcivescovo orientali dove non si può costituire un'Eparchia.¹³ A questa figura si riallaccia l'Annuario Pontificio del 1956, che passa in rassegna un totale di 14 Eparchi apostolici, da un totale di 18 „Prelati“ con le caratteristiche che vediamo.¹⁴

La novità più interessante, tuttavia, è l'apparizione nello stesso periodo dei due primi uffici d'Ordinario rivolti esplicitamente a tutti i fedeli cattolici orientali, senza distinzione di rito, dimoranti nello stesso Paese¹⁵; una figura, dunque, non pensata unicamente per risolvere le necessità d'una determinata Chiesa sui iuris. Si tratta dell'ufficio di Ordinario per i fedeli di rito orientale costituito per l'intero Brasile, ed eretto con decreto del 14 novembre 1951¹⁶, e di quello d'Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Francia, istituito nel 1954.¹⁷ Nei due casi, dunque, l'Annuario Pontificio parla di „uffici“ di Ordinario, anche se, come poi vedremo, i rispettivi decreti erigevano Ordinariati, vale a dire vere „comunità autonome“ di fedeli con un proprio Pastore a capo.

¹¹ Cfr. Pio XII, m.p. *Crebrae allatae*, del 22 febbraio 1949, in: AAS 41 (1949), p. 89-119.

¹² Cfr. Pio XII, m.p. *Cleri sanctitati*, del 2 giugno 1957, in: AAS 49 (1957), p. 433-600.

¹³ Can. 366 CS: „§ 1. Exarchi apostolici praesunt nomine Romani pontificio territorio Patriarchae vel Archiepiscopo non subiecto, ubi propter exiguum fidelium numerum aliamve gravem causa eparchiae non sunt constitutae.

§ 2. Sedi Apostolicae reservatur nominatio Exarchi apostolici.

§ 3. Exarchus apostolicus administrationem init exarchiae, decretum nominationis per se vel per procuratorem ostendens ei qui exarchiam regit ad normam can. 384.“

¹⁴ Cfr. AnPont 1956, p. 733-736.

¹⁵ Va ricordato, tuttavia, che il can. 86 § 3, 3° del m.p. CA segnalava come criterio generale quello secondo cui al di fuori dai confini del proprio rito il Gerarca del luogo – che spesso sarà un Ordinario latino – è il Gerarca proprio dei fedeli orientali carenti nel posto di propria gerarchia; uguale principio sarà anche stabilito dal can. 22 § 3 del m.p. CS.

¹⁶ Cfr. SC EccOr, decr. 14 novembre 1951, in: AAS 44 (1952), p. 382-383.

¹⁷ Cfr. SC EccOr, decr. 27 luglio 1954, in: AAS 47 (1955), p. 612-613.

Accanto a questi due Ordinari, che possiamo dire di „nuovo stampo“, e in aggiunta agli uffici di Esarca apostolico già detti, l'Annuario Pontificio continua a registrare l'esistenza di altri uffici di „Ordinario“ non trasformati in „Escarca apostolico“, ai quali è affidata la cura di fedeli dello stesso rito. Si tratta dell'Ordinario per la Grecia e di quello per la Romania, entrambi rivolti all'attenzione di fedeli di rito armeno. Non è dato sapere quali ragioni abbiano impedito di trasformare questi uffici in Esarchi apostolici. Pare chiaro, ad ogni modo, che, insieme ai suddetti nuovi Ordinari del Brasile e della Francia, si optasse per un impiego strumentale della figura di „Ordinario“ da utilizzare davanti a problematiche contingenti per le quali fossero mancati strumenti adeguati nella disciplina orientale. Così è rimasto fino ad oggi.

Nella successiva annata del 1957, poi, l'Annuario rileva alcuni cambiamenti nel numero di strutture¹⁸, ma soprattutto è significativa la modifica nel nome della sezione, adesso chiamata „Esarchi apostolici e Ordinari per fedeli di rito orientale“. Una dualità che intende significare, da un lato, la vicinanza dei due uffici per quanto riguarda le funzioni che svolgono e, dall'altro, la diversità della loro configurazione tecnica.

In questa annata del 1957, inoltre, l'Annuario Pontificio adopera per la prima volta una terminologia comunitaria: parla di Esarcato e di Ordinariato come comunità ecclesiastiche autonome, e nel contempo si riferisce, come faceva prima, agli uffici pastorali di Esarca apostolico e di Ordinario.

L'Annuario Pontificio del 1963 riporta un totale di 20 figure di questi tipi diversi: tredici uffici di Esarca apostolico; quattro Ordinari per un determinato ceppo di fedeli orientali¹⁹; e tre Ordinariati per tutti i fedeli orientali senza propria gerarchia nel Paese, che è la figura che a noi interessa in maniera particolare.²⁰

Come ulteriore novità, infine, l'annata del 1963 dell'Annuario riporta l'erezione dell'Ordinariato dell'Argentina per i fedeli orientali senza gerarchia pro-

¹⁸ Come la scomparsa degli uffici di Esarca nel Canada, a causa della creazione di una propria Eparchia, e l'erezione di un ufficio di Esarca negli Stati Uniti. L'unica nuova struttura che appare nell'Annuario Pontificio 1957 è quella dell'Esarcato apostolico di Stamford, negli Stati Uniti, per i cattolici galiziani di rito bizantino, eretta il 20 luglio 1956.

¹⁹ Fedeli bizantini in Austria, caldei in Chanda, India, armeni in Grecia e armeni residenti in Romania.

²⁰ C'è da aggiungere, inoltre, che in due dei Paesi dove era già stato istituito un Ordinariato per tutti i fedeli sprovvisti di gerarchia propria, negli anni precedenti erano stati già stabiliti Esarcati apostolici per i fedeli di un rito determinato: in Brasile l'Esarcato apostolico per i fedeli ucraini, il 30 maggio 1962, ed in Francia l'Esarcato apostolico per gli ucraini di rito bizantino, il 22 luglio 1960, e quello per i fedeli armeni, il 22 luglio 1962.

pria avvenuta nel 1959.²¹ Il relativo decreto d'erezione segue le tracce dei decreti istitutivi degli Ordinariati del Brasile e della Francia, consolidando nell'orizzonte della disciplina latina le linee caratteristiche di questo particolare tipo di Ordinariato per la cura pastorale dei fedeli orientali. Su questo decreto torneremo più avanti.

1.3. Considerazione comunitaria delle strutture

Un terzo ed ultimo periodo nell'evoluzione della prassi della Congregazione per le Chiese orientali a proposito di tutte queste figure può essere registrato a partire dall'Annuario Pontificio del 1964, ove nuovamente è modificata la rubrica della sezione che le raggruppa. Da quella data, infatti, anziché identificare gli istituti a partire dell'ufficio del Pastore (Esarca, Ordinario), viene invece fatto diretto riferimento alla comunità di persone: da allora la sezione dell'Annuario s'intitola „Esarcati apostolici e Ordinariati per fedeli di rito orientale“.²²

La modifica potrebbe sembrare di rilevanza secondaria e, come abbiamo detto, l'espressione „comunitaria“ si usava già anni prima insieme a quella facente riferimento all'ufficio pastorale.²³ A partire del 1964, però, essendo nel vivo i lavori conciliari, pare volersi sottolineare in modo prevalente la dimensione „comunionale“, di Popolo di Dio, che possiede la Chiesa, il che porterà a concepire le circoscrizioni ecclesiastiche come comunità di fedeli affidati ad un Pastore, superando l'impostazione del Codice del 1917 e del motu proprio *Cleri sanctitati* che facevano gravitare le strutture attorno all'ufficio del Pastore (Esarca, Ordinario), considerato come l'elemento rilevante. Questa impostazione si è poi consolidata in entrambi i Codici.²⁴

Per ciò che più concretamente ci riguarda, peraltro, occorre ricordare come il Concilio Vaticano II avesse preso in considerazione il problema riguardante l'attenzione dei fedeli orientali dei vari riti senza gerarchia propria nel luogo. Il n. 23 del decr. *Christus Dominus* osserva, infatti, che laddove si trovino fedeli di vari riti „il Vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito, sia per mezzo di un vicario episcopa-

²¹ Cfr. SC EcclOr, decr. 19 febbraio 1959, in: AAS 54 (1962), p. 49-50. L'AnPont 1963, p. 730, inoltre, riporta la costituzione di un Vescovo come Visitatore apostolico per i fedeli ucraini.

²² Cfr. AnPont 1964, p. 735-738. L'annata del 1964 non riporta altre novità di rilievo, salvo l'erezione in Eparchia del precedente Esarcato apostolico di Pittsburg.

²³ Nell'AnPont del 1957, per esempio, si parla di Esarcato apostolico e di Ordinariato, senza però modificare il titolo della sezione, che continua a fare riferimento solo all'ufficio pastorale.

²⁴ Cfr. cann. 368-374, 294-297 CIC, cann. 177ss., 311ss. CCEO.

le, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale, sia da se stesso esercitando [lo stesso Vescovo diocesano] l'incarico (*munus*) di Ordinario di diversi riti.²⁵

Negli anni successivi le variazioni paiono meno significative. L'Annuario del 1970 contiene un totale di 26 circoscrizioni in questa sezione: 20 Esarcati apostolici, tre Ordinariati per tutti i fedeli orientali senza gerarchia propria, e altri tre Ordinariati per fedeli di un rito determinato.²⁶ Nel periodo immediatamente anteriore erano stati costituiti nuovi Esarcati apostolici²⁷, ed era stato trasformato in Esarcato uno degli Ordinariati prima esistente.²⁸

Nel 1980 sono 18 le strutture riportate nella sezione²⁹; mentre nell'Annuario del 1987 ne appaiono 19.³⁰ I dati del 1987, poi, si mantengono nel successivo ventennio sostanzialmente invariati.³¹ L'Annuario Pontificio del 2010 riferisce un totale di 24 strutture di questo genere.³² Come nel periodo anteriore, infatti, alcuni Esarcati sono stati trasformati in Eparchie, sono stati istituiti sei nuovi

²⁵ La primaria responsabilità pastorale è affidata, come fa adesso il can. 383 § 2 CIC, al Vescovo della propria diocesi.

²⁶ L'Ordinariato per i fedeli di rito bizantino dell'Austria, l'Ordinariato per i fedeli di rito armeno residenti in Grecia, e l'Ordinariato per i cattolici di rito armeno residenti in Romania (cfr. AnPont 1970, p. 786-791).

²⁷ Per i fedeli ucraini di rito bizantino in Argentina, tre Esarcati per i fedeli siro-malabaresi in India (Sagar, Satna e Ujjain), e due negli Stati Uniti per i fedeli di rito antiocheno maronita e per i fedeli di rito melchita. L'annata del 1970, inoltre, parla, per la prima volta, dell'esistenza sin dal 1917 di un „Esarcato per i cattolici di rito bizantino in Mosca“ (cfr. AnPont 1970, p. 786-791).

²⁸ L'Esarcato apostolico di Chanda, per fedeli di rito siro-malabarese (ibid., p. 787).

²⁹ Cfr. AnPont 1980, p. 885-888: non si registra la creazione di nessun nuovo Ordinariato, mentre ben otto Esarcati sono stati trasformati in regolari Eparchie.

³⁰ Cfr. AnPont 1987, p. 920-923. Diversi Esarcati sono stati costituiti in Eparchie, e compaiono tre Esarcati apostolici nuovi: uno per i fedeli di rito armeno residenti in America Latina, compreso il Messico, un altro per i fedeli romeni di rito bizantino residenti negli Stati Uniti, il terzo per i fedeli di rito armeno residenti negli Stati Uniti e nel Canada.

³¹ L'AnPont del 1990, infatti, registra anche 19 strutture: venne eretta un'Eparchia, ma nel contempo si creò in Polonia l'Ordinariato per i fedeli di rito greco-cattolico e di rito armeno residenti nel Paese (1981). Allo stesso modo, l'Annuario Pontificio del 2000 raccoglie 22 strutture nella sezione, compresa la creazione nel 1991 dell'Ordinariato per gli armeni cattolici dell'Europa Orientale, e di due Esarcati apostolici per i bizantini, uno in Slovacchia e l'altro nella Repubblica Ceca.

³² Cfr. AnPont 2010, p. 1036-1040.

Esarcati apostolici³³, è stata ampliata la giurisdizione di alcuni di loro.³⁴ Allo stesso modo, poi, nel 1991 risultano creati due nuovi Ordinariati: quello per gli armeni dell'Europa Orientale, e quello della Polonia, istituito nel 1981 per i fedeli di rito greco-cattolico e di rito armeno, che appare dieci anni dopo allargato a tutti i fedeli di rito orientale residenti nel Paese sprovvisti di Ordinario del proprio rito: questo sarebbe il quarto Ordinariato che potremmo chiamare „inter-rituale“³⁵.

2. La qualifica giuridica della figura

Dalla rassegna finora presentata possiamo identificare tre figure differenti, prese in considerazione nella sezione che l'Annuario Pontificio intitola „Esarcati apostolici e Ordinariati per fedeli di rito orientale“. In primo luogo, dunque, appaiono oggi sedici Esarcati apostolici, figura regolarmente tipizzata dai cann. 311-321 CCEO, che possiede una precisa normativa di riferimento, e non dipende da una prassi amministrativa. Ci sono, poi, quattro Ordinariati per tutti i fedeli di rito orientale residenti in un determinato Paese (Brasile, Francia, Argentina e Polonia), che è la figura che a noi interessa principalmente considerare. E, infine, vi sono anche altre quattro strutture configurate come Ordinariati anziché come Esarcati, pur essendo destinate a fedeli di un unico rito. Queste ultimi due tipi di Ordinariato sono stati configurati, come si è detto, dalla prassi della Congregazione.

Vediamo di approfondire gli elementi di distinzione fra i vari istituti.

2.1. La distinzione tra Esarcati apostolici e Ordinariati

A partire dal 1987 l'edizione dell'Annuario Pontificio riporta una „Nota storica“ che intende dare ragione delle caratteristiche fondamentali delle figure contenute nella sezione. Queste „Note storiche“, pur non avendo la pretesa di proporre definizioni di natura scientifica, rappresentano indubbiamente un'es-

³³ Uno in Argentina per i fedeli greco-melchiti (2002), due nel Venezuela, per i melchiti (1990) e per i siriani (2001), e tre per i cattolici di rito bizantino residenti nella Repubblica Ceca (1996), in Macedonia (2001), in Serbia e Montenegro (2003).

³⁴ L'Esarcato apostolico di Germania appare allargato ai Paesi Scandinavi, e quello dell'America Latina, a scanso di equivoci, è „esplicitamente“ incaricato del Messico.

³⁵ Questi provvedimenti sono stati realizzati sulla base del m.p. *Inde ab initio Pontificatu* di Pio XI, del 6 aprile 1930 (in: AAS 22 [1930], p. 153-154) che aveva dato forma giuridica alla Commissione per la Russia da lui stesso creata nel 1925. Per l'attuale disciplina, vedi Giovanni Paolo II, m.p. *Europae orientalis*, del 15 gennaio 1993 (in: AAS 85 [1993], p. 309-310). Vedi anche Rescritto ex audientia del Segretario di Stato del 4 gennaio 2006 (in: AAS 98 [2006], p. 65-66).

pressione autorevole della percezione ufficiale di ciascun istituto da parte dell'autorità ecclesiastica, e rappresentano, di conseguenza, un eccezionale strumento per conoscere la praxis curiae. In concreto, la „Nota“ del 1987 a proposito degli „Esarcati apostolici e Ordinariati per fedeli di rito orientale“, è rimasta invariata fino ad oggi nelle successive edizioni dell'Annuario, senza nemmeno subire cambiamenti – oltre la semplice sostituzione dei numeri dei canoni di riferimento – in occasione della promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, nel 1990.³⁶

A causa della trattazione congiunta di due figure distinte in una stessa sezione del volume, peraltro, la „Nota storica“ che ci interessa si trova nella necessità di realizzare due discorsi separati per l'uno e per l'altro istituto. Il ruolo ecclesiale di ambedue potrà essere simile, ma sono figure differenti, sia dal punto di vista teologico che da quello disciplinare.

La „Nota storica“ esordisce dicendo che „gli Esarcati Apostolici equivalgono ai Vicariati Apostolici di rito latino e sono circoscrizioni ecclesiastiche rette da un Esarca e stabilite in territori non soggetti ai Patriarchi né agli Arcivescovi Maggiori, nei quali non è stata organizzata la gerarchia della Chiesa Orientale ‚sui iuris‘ (c. 311 CCEO). Dall'Esarca apostolico dipendono tutti i fedeli della propria Chiesa ‚sui iuris‘. L'Esarca è sempre nominato dalla Santa Sede (c. 314 § 1 CCEO) ed esercita la giurisdizione nel nome del Romano Pontefice.“³⁷

Due fattori principali sembrano caratterizzare la figura. Anzitutto, questi Esarcati apostolici seguono un regime giuridico diverso dagli Esarcati patriarcali o arcivescovili eretti nell'ambito territoriale del rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.³⁸ E, in secondo luogo, l'ultima indicazione della „Nota“ („esercita la giurisdizione nel nome del Romano Pontefice“), appare in diretto collegamento con l'attuale can. 312 CCEO che segnala due diverse forme di esercitare il governo pastorale negli Esarcati: in nome proprio od in nome di chi lo ha nominato.

A proposito degli Ordinariati, invece, la „Nota storica“ si esprime in modo differente: „Gli Ordinariati sono strutture ecclesiastiche geografiche stabilite per le comunità cattoliche orientali che non hanno gerarchia propria nel luogo. A capo dell'Ordinariato c'è un Prelato col titolo di ‚Ordinario‘ nominato dalla San-

³⁶ AnPont 1987, p. 1554, il testo si è mantenuto invariato negli anni successivi; cfr. AnPont 2010, p. 1823.

³⁷ Ibid.; cfr. AnPont 1987, p. 1554. Nelle prime edizioni veniva specificato tra parentesi che l'Esarca aveva la condizione di Vescovo. Nelle edizioni anteriori alla promulgazione del CCEO, poi, i riferimenti normativi venivano fatti, rispettivamente, ai cann. 366 e 666 CICO.

³⁸ L'AnPont 2010 passa in rassegna a p. 1150 un totale di 9 esarcati patriarcali e di 3 esarcati arcivescovili.

ta Sede, con giurisdizione sugli Orientali cattolici sprovvisti di Vescovo proprio. Gli Ordinariati hanno avuto inizio con la Lettera apostolica *„Officium supremi Apostolatus“* del 15 luglio 1912.³⁹

La somiglianza tra Esarcati apostolici e Vicariati apostolici indicata dalla „Nota“ serve a chiarire la funzione che intende svolgere la figura, ed anche la natura ecclesiale degli Esarcati stessi. Il can. 311 § 1 CCEO, infatti, descrive gli Esarcati come „porzione del popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in Eparchia e che, circoscritta da un territorio o con qualche altro criterio, è affidata alla cura pastorale dell'Esarca.“ Questa non può essere ritenuta una definizione rigorosa della figura, poiché, dietro a concetti difficilmente oggettivabili („speciali circostanze“), si sottrae ad una doverosa rilevazione di quali siano gli elementi essenziali dell'istituto. Analogo difetto si può verificare nella descrizione che il can. 371 CIC fa dei Vicariati apostolici. Nei due casi si tratta, tuttavia, di vere Chiese particolari (porzioni del Popolo di Dio) e, perciò, il Codice orientale prevede coerentemente che l'organizzazione dell'Esarcato segua le tracce generali indicate dal CCEO per le Eparchie a proposito degli istituti che occorra stabilire e sui modi di partecipare nel governo pastorale.

L'Esarca, inoltre, è designato dal Romano Pontefice (can. 314 § 1 CCEO), e perciò la struttura è esente dalla giurisdizione del rispettivo Patriarca od Arcivescovo Maggiore (can. 316 CCEO), dipendendo in modo immediato dalla Sede Apostolica nei termini indicati dal diritto. L'Esarca apostolico può chiedere al capo della rispettiva Chiesa sui iuris, „dei presbiteri idonei che si assumano la cura pastorale dei fedeli cristiani dell'esarcato“, ma detti chierici rimangono poi ascritti all'Esarcato e sottoposti in tutto all'Esarca (can. 315 § 1 CCEO).

Mentre gli Esarcati apostolici risultano ben inquadrati nei cann. 311 e 314 § 2 del CCEO, i vari Ordinariati che abbiamo visto non sono in alcun modo contemplati dal Codice orientale. Nel CCEO non è prevista la possibilità di circoscrizioni „trasversali“, rivolte, cioè, all'attenzione „indifferenziata“ di fedeli orientali a prescindere dal rito d'appartenenza. Il CCEO prevede solo Eparchie o Esarcati per fedeli appartenenti della stessa Chiesa sui iuris, anche nell'ipotesi che vengano eretti fuori dei territori della propria Chiesa e siano soggetti alla Santa Sede.

La „Nota storica“ mostra anche una differenza di maggiore entità tra Esarcati apostolici e Ordinariati. Mentre dei primi si dice che sono „circoscrizioni ecclesiastiche“ equivalenti ai Vicariati apostolici, degli Ordinariati si afferma genericamente che sono „strutture ecclesiastiche geograficamente stabilite“. Gli Esarcati apostolici sono da considerarsi Chiese particolari, mentre gli Ordinariati non sono „Chiese“ e, di conseguenza, i loro fedeli sono affidati „primariamente“

³⁹ Ibid., p. 1823; cfr. AnPont 1987, p. 1554.

(dal punto di vista ecclesiologico) alla Chiesa (latina) del proprio domicilio e poi, „successivamente“, all'Ordinariato creato per loro.

Uguale conclusione, come si vedrà più avanti, offre anche l'esame dei decreti di erezione degli Ordinariati che chiamiamo „inter-rituali“, sebbene non sia possibile sostenerla allo stesso modo rispetto agli Ordinariati che si occupano soltanto di fedeli dello stesso rito.⁴⁰

C'è un'altra differenza tra le due figure. La giurisdizione dell'Ordinario è sempre propria mentre, come abbiamo visto, quella degli Esarchi è vicaria del Romano Pontefice. Ciò, nella maggioranza dei casi, sembra anche giustificato dal fatto che gli Ordinariati per gli orientali si servono delle strutture diocesane latine esistenti, essendo affidata la condizione d'Ordinario ad un Vescovo latino del luogo.

L'esperienza concreta, infine, rileva anche caratteristiche comuni ad Esarcati apostolici ed Ordinariati. La dimensione territoriale di queste due strutture, nella maggioranza dei casi, risulta, di fatto, aleatoria e piuttosto funzionale alla determinazione concreta delle comunità e della giurisdizione dei Pastori. Ciò è particolarmente evidente laddove l'ambito geografico coincida con quello nazionale o, addirittura, quando lo oltrepassi di molto, come nel caso dell'Esarcato apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino residenti in Germania e in Scandinavia, di quello per gli armeni nell'America Latina (Messico incluso) o nel caso dell'Ordinariato per gli stessi armeni dell'Europa Orientale. In tutti questi casi pare ovvio che la considerazione „ecclesiale“ del „territorio“ non possa essere la stessa di quella che il territorio ha nelle normali Diocesi latine o nelle Eparchie situate all'interno del territorio patriarcale.⁴¹

⁴⁰ Questi Ordinariati, infatti, sono strutture non esenti da una rilevante ambiguità di tipo formale e, soprattutto, sostanziale, che impedisce di vedere con chiarezza se configurino o meno una Chiesa particolare dal punto di vista teologico. Da un lato, come si dirà più avanti, anche la ristrettezza numerica di queste realtà può far pensare che si tratti di strutture funzionali e che i fedeli facciano parte comunque della comunità diocesana od eparchiale in cui risiedessero. D'altra parte, però, l'intera ragion d'essere di questi pochi Ordinariati sembra volta ad una piena sottrazione dei fedeli alla giurisdizione ordinaria del luogo.

⁴¹ Di questo mi sono occupato in Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale. Relazione tenuta nel XI Congresso della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e del XV Congresso della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, organizzato dall'Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest, su „Territorialità e personalità nel Diritto Canonico“, Budapest, 1-7 settembre, in: *IusEccl* 14 (2002), p. 23-57.

2.2. I diversi tipi di Ordinariati

Come stiamo vedendo, dunque, mentre la figura dell'Esarcato apostolico è ormai definita dal CCEO, gli Ordinariati sono stati, invece, impiegati dalla prassi in modalità differenti. Gli otto Ordinariati attualmente esistenti possono essere configurati attorno a tre categorie diverse: a) quattro di loro sono inter-rituali per l'attenzione pastorale, sotto giurisdizione latina, di „tutti“ i fedeli orientali presenti nel Paese⁴²; b) due si dedicano all'attenzione di fedeli di „un unico rito“ sotto la guida, però, di un Vescovo latino del Paese⁴³; c) altri due Ordinariati, infine, si occupano di comunità di un determinato rito (armeno nei due casi) e hanno un Pastore del loro stesso rito.⁴⁴

Nel caso di queste ultime due categorie sorge, innanzitutto, la domanda sul motivo che abbia impedito il loro passaggio ad Esarcati apostolici, com'è capitato con tanti altri Ordinariati, soprattutto nel caso delle due comunità armenesi aventi un Pastore del proprio rito. Che la situazione sia, comunque, in evoluzione lo prova il fatto che nei due casi il suddetto Pastore riceve l'incarico – dal 1992⁴⁵, in un caso, e dal 2004⁴⁶, nell'altro – col precario titolo di Amministratore apostolico.

Nel caso della Grecia, poi, si tratta d'una comunità armena, tra le prime configurate come Ordinariato nel 1923, in progressivo assottigliamento numerico, situata nel cuore d'una comunità bizantina numericamente maggiore, già stabilita come Esarcato apostolico, rispetto alla quale esisterebbe un oggettivo rischio di assimilazione rituale. Sicché, in questo caso, la cura pastorale di tale comunità appare affidata in Amministrazione apostolica al titolare dell'altro Ordinariato per gli armeni per l'Europa Orientale. Sembra che la situazione potrebbe in futuro evolvere verso la fusione delle due strutture⁴⁷, rendendo probabilmente più chiaro l'insieme della situazione.

Altri due Ordinariati – Austria e Romania –, sono parimenti dedicati a fedeli di un solo rito, ma, in questo caso, risulta essere a capo della comunità un Vescovo diocesano latino: nell'Austria col titolo di „Ordinario“ e in Romania, si è detto, come Amministratore apostolico. Queste realtà sembrano anch'esse in fase di sviluppo.

⁴² Argentina, Brasile, Francia, Polonia.

⁴³ Fedeli di rito bizantino in Austria e di rito armeno in Romania.

⁴⁴ Europa Orientale e Grecia.

⁴⁵ Ordinariato per i cattolici di rito armeno residenti in Romania; cfr. AnPont 1992, p. 1021.

⁴⁶ Ordinariato per i cattolici di rito armeno residenti in Grecia; cfr. AnPont 2004, p. 957.

⁴⁷ Non va dimenticato, infatti, che il Patriarca armeno ha la sua sede nel Libano (AnPont 2010, p. 7), e che l'Ordinario per i fedeli armeni dell'Europa Orientale ha, invece, la sua sede proprio in Armenia, nella città di Gumri (ibid., p. 1037).

Come accade con l'Ordinariato greco, quello della Romania corrisponde ad una piccola comunità armena insediata in un Paese ove prevalgono le strutture latine e quelle di rito bizantino.⁴⁸ Risulta significativo, perciò, il fatto ch'essa sia assegnata, come Amministratore apostolico, ad un Vescovo latino anziché ad uno orientale, probabilmente nell'intento di scongiurare eventuali rischi d'assimilazione rituale. Ma, in una prospettiva evolutiva, anche questa comunità, organizzata autonomamente sin dal 1930, potrebbe rientrare in avvenire nella struttura creata per gli armeni dell'Europa Centro-Orientale.

L'Ordinariato per i fedeli di rito bizantino dell'Austria⁴⁹, invece, la cui guida compete oggi all'Arcivescovo di Vienna, potrebbe in avvenire subire un'evoluzione differente, trattandosi d'un Paese con solamente strutture latine. In qualche maniera, perciò, quest'Ordinariato potrebbe seguire i passi di quello della Polonia, creato nel 1981 per l'attenzione pastorale dei fedeli di rito greco-cattolico ed armeno, e poi trasformato per l'attenzione pastorale di tutti i fedeli orientali sprovvisti di gerarchia. Come in Austria, in effetti, nemmeno in Polonia vi sono circoscrizioni ecclesiastiche diverse dalle latine.

L'idea d'Ordinariato sottostante in questi esempi concreti è quella di una circoscrizione ecclesiastica sostanzialmente duttile e funzionale, come le Amministrazioni apostoliche del can. 371 § 2 CIC; questi Ordinariati, addirittura, avrebbero ancora maggiore versatilità rispetto alle Amministrazioni apostoliche, essendo prodotto esclusivo della prassi senza norme generali di inquadramento. Nel percorso storico che abbiamo esaminato si è potuto, infatti, registrare un ripetuto ricorso a tale polivalenza dell'istituto per ragioni contingenti di opportunità, bilanciando la tutela dell'identità rituale con l'armonia dei rapporti inter-rituali.

Gli altri quattro Ordinariati – Argentina, Brasile, Francia, Polonia e, in futuro, forse anche l'Austria – seguono, però, una logica differente, ed i loro omogenei lineamenti li situano saldamente al margine della tradizione giuridica orientale.

Questa è, propriamente, la categoria degli Ordinariati inter-rituali di diritto latino per i fedeli orientali sprovvisti di propria gerarchia, che è dato concepire, all'interno dell'ordinamento canonico latino, come una specifica forma di circoscrizione ecclesiastica personale. La sua evoluzione futura potrebbe dipendere molto da come venga percepita come formula che in determinate condizioni potrebbe essere adottata completamente come strumento di diritto orientale extra-

⁴⁸ Cfr. *ibid.*, p. 1141.

⁴⁹ Per l'evoluzione storica, sin dal XVIII secolo, della pastorale per i fedeli ruteni in territorio austriaco, vedi Kaptijn, *Ordinariati* (nota 3).

codiciale atto per superare svariate situazioni di conflitto in tutto il mondo. Ma questo sarà il compito di un studio successivo.